


Tor Vergata

Università degli studi di Roma

Facoltà di Giurisprudenza

Scuola di Specializzazione per le professioni legali

Prova Finale
Tracce
A.A. 2011-2012



Tor Vergata

Università degli studi di Roma

Facoltà di Giurisprudenza

Scuola di Specializzazione per le professioni legali

Diritto Civile
A.A. 2011-2012

Parere motivato in materia regolata dal codice civile.

I coniugi Tizio e Caia, in regime di separazione legale, nel 2001 stipulavano con la Banca Beta un contratto di mutuo per far fronte alle spese di ristrutturazione della casa coniugale; il mutuo veniva garantito con iscrizione di ipoteca sulla casa, di cui era proprietaria esclusiva Caia.

La somma veniva erogata sul conto corrente intestato al solo marito e veniva utilizzata esclusivamente da quest'ultimo per motivi professionali.

La moglie, all'esito del rimborso della somma mutuata alla banca, intende oggi agire in regresso per l'intero importo indebitamente utilizzato nell'interesse esclusivo di Tizio.

Quest'ultimo, tuttavia, sul presupposto che l'obbligazione di restituire in solido la somma mutuata è stata assunta da entrambi i coniugi, invoca la ripartizione del debito ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c.

Dica il candidato, premessi brevi cenni in tema di solidarietà tra condebitori, se la pretesa di Caia è fondata o meno.

TEMA DIRITTO CIVILE

Gli acquisti dall'erede apparente.

Parere motivato in materia regolata dal codice civile.

I coniugi Tizio e Caia, in regime di separazione legale, nel 2001 stipulavano con la Banca Beta un contratto di mutuo per far fronte alle spese di ristrutturazione della casa coniugale; il mutuo veniva garantito con iscrizione di ipoteca sulla casa, di cui era proprietaria esclusiva Caia.

La somma veniva erogata sul conto corrente intestato al solo marito e veniva utilizzata esclusivamente da quest'ultimo per motivi professionali.

La moglie, all'esito del rimborso della somma mutuata alla banca, intende oggi agire in regresso per l'intero importo indebitamente utilizzato nell'interesse esclusivo di Tizio.

Quest'ultimo, tuttavia, sul presupposto che l'obbligazione di restituire in solido la somma mutuata è stata assunta da entrambi i coniugi, invoca la ripartizione del debito ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c.

Dica il candidato, premessi brevi cenni in tema di solidarietà tra condebitori, se la pretesa di Caia è fondata o meno.

Traccia atto notarile
21.6.2012

Tizio è proprietario di un fabbricato in Roma, via Tuscolana, regolarmente censito al catasto fabbricati, con terreno pertinenziale esteso 1.000 mq, ancora censito al catasto terreni, che intende trasferire, mantenendone il godimento reale per sé, e dopo di sé per la moglie Tizia, a Massimo che offre in corrispettivo:

- a) 100.000 euro, che vengono corrisposti da Massimo oggi stesso con un assegno;
- b) entro sei mesi da oggi, il trasferimento di un box auto in Latina che Massimo è in procinto di acquistare da Quintiliano;
- c) poiché Massimo è creditore di 50.000 euro verso Caio che glieli deve versare entro un anno, egli incarica Caio a pagarli direttamente a Tizio, il quale ultimo è d'accordo, ma pretende di potere agire per il pagamento non solo verso Massimo, ma anche nei confronti di Caio.

PROVA FINALE
21 giugno 2012

DIRITTO CIVILE

ATTO

La Tizia S.r.l., con sede in Roma, conviene in giudizio Caio, residente in Torino, innanzi al Tribunale di Milano per sentirlo condannare alla restituzione di un Gruppo marmoreo, noto come "Le liete Naiadi" e attribuito al Bernini, previo accertamento della nullità del contratto di compravendita del 18.6.2011 avente ad oggetto quel bene.

In relazione alla competenza territoriale, l'attrice deduce che, pur non essendo indicato nel contratto il luogo di stipula, esso è stato sottoscritto da entrambe le parti in Milano in occasione di una nota fiera dell'antiquariato.

Il convenuto Caio eccepisce pregiudizialmente e nei termini la incompetenza territoriale, deducendo di avere residenza in Torino (con conseguente applicazione del foro generale ex art. 19 c.p.c. e competenza perciò del Tribunale di Torino), e che alle azioni di ripetizione o restituzione non può applicarsi la regola sul foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.

Il Tribunale di Milano, con sentenza definitiva del 13.2.2012, non notificata, dichiara la propria competenza rilevando: che l'art. 20 c.p.c. è senz'altro applicabile anche alle azioni restitutorie conseguenti alla nullità negoziale, dovendosi in tal caso fare riferimento al luogo in cui il contratto (di cui si chiede dichiararsi la nullità) è stato stipulato; che nella specie non può esservi dubbio che il contratto sia stato stipulato in Milano, atteso che le circostanze dedotte in proposito dall'attrice non sono state contestate dalla convenuta né nella comparsa di costituzione e neppure nelle memorie ex art. 183 c.p.c., e che la prova piena rinveniente da tale non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. non può essere superata sulla base dello scambio di lettere del 10.6.2011 e del 15.6.2011 – depositate dalla convenuta con la seconda memoria ex art. 183 ed illustrate, per ciò che qui interessa, dalla convenuta solo con la comparsa conclusionale – nelle quali pure Caio precisava che la firma del contratto sarebbe avvenuta contemporaneamente alla consegna dell'opera presso la sua residenza in Torino e non più, come originariamente concordato, in occasione delle Fiera milanese, e la Tizia prendeva di ciò atto e definiva l'orario utile per la consegna e la firma in Torino.


Nel merito il Tribunale di Milano dichiara la nullità del contratto e condanna Caio alla restituzione del Gruppo marmoreo.

* * * *

Redigete, limitatamente al primo motivo concernente la questione di competenza, l'atto d'appello nell'interesse di Caio.

TEMA DIRITTO CIVILE

Gli acquisti dall'erede apparente.



Tor Vergata

Università degli studi di Roma

Facoltà di Giurisprudenza

Scuola di Specializzazione per le professioni legali

Diritto Amministrativo
A.A. 2011-2012



AMMINISTRATIVO

1.TEMA: Rilevanza ed efficacia delle pronunce del giudice amministrativo nei processi civili, penali e tributari:fattispecie ed effetti


2.PARERE: Il Comune di X bandì nel 1990 un appalto per il servizio di nettezza urbana contenente l'obbligo della ditta aggiudicataria di costituire, ove richiesto dal comune, ai sensi dell'articolo 22 della legge 8.6.1990 n. 142, una società a partecipazione maggioritaria pubblica per la gestione del servizio stesso.

Recentemente anche a seguito delle modifiche legislative di cui al t.u. 267/2000 sugli enti locali, la componente privata ha approvato con il voto contrario del rappresentante del Comune, una modifica dello Statuto che toglie al Comune stesso la possibilità come precedentemente previsto dallo statuto stesso e dalle relative norme del codice civile di nominare 3 dei 5 membri del Consiglio di Amministrazione della Società, impugnare la delibera dell'assemblea societaria di modifica dello statuto nel senso sopra riportato; sostenendo che ciò è dovuto all'abbandono, avvenuto negli anni, della partecipazione azionaria comunale, che in effetti non è più maggioritaria. Il comune attraverso i propri legali, chiede all'avvocato un dettagliato parere legale in ordine:

a) alla possibilità, tempi e modi di impugnare tale deliberazione della Assemblea della società a partecipazione ormai minoritaria, pubblica.

b) alla possibilità di considerare tale comportamento, e a quali condizioni, come "inadempimento" degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di appalto e quali poteri il Comune possa esercitare, con quali conseguenze processuali ed extra processuale.


L'esaminando rediga articolato parere sulle domande a) e b).



3.ATTO: La ditta A) ha partecipato ad un appalto di servizi che viene aggiudicato alla ditta B in quanto la medesima ditta A) viene esclusa dalla amministrazione aggiudicatrice per mancanza dell'elemento fiduciario ai sensi dell'articolo 38 lett.f) del codice dei contratti approvato con d.p.r. 163/2006 e s.m.i. Il Tar rigetta in primo grado il ricorso della ditta A) che interpone appello al Consiglio di Stato il quale dopo aver esperito apposita consulenza tecnica d'ufficio in merito alla gravità degli inadempimenti pregressi della ditta A) che avrebbero costituito ragione della esclusione della stessa dall'appalto sopra descritto, accoglie il ricorso della medesima.

La ditta B vuole proporre ricorso in Cassazione a Sezioni Unite per motivi di giurisdizione.

L'esaminando, assunto le vesti di legale della ditta B) rediga ricorso per cassazione a sezioni unite ai sensi dell'articolo 111 Cost. e 362 codice di procedura civile evidenziando in particolare i motivi di violazione del limite esterno assegnato alla competenza giurisdizionale amministrativa.



Tor Vergata

Università degli studi di Roma

Facoltà di Giurisprudenza

Scuola di Specializzazione per le professioni legali

Diritto Penale
A.A. 2011-2012

ATTO IN MATERIA PENALE

Tizio, cittadino italiano, viene rinviato a giudizio, in concorso con Caio, cittadino rumeno, per il delitto di cui all'art. 609 *bis* c.p. consumato ai danni di Mevia, cittadina svizzera.

Fatto avvenuto in territorio elvetico.

Più precisamente, secondo la tesi accusatoria, Tizio avrebbe progettato il delitto con Caio in territorio italiano ove, in particolare, venne acquistata la sostanza stupefacente da somministrare a Mevia, durante il previsto incontro di affari con la stessa, al fine di indurla in uno stato di incoscienza per poi poterne abusare sessualmente.

Si dica che Mevia, per tali fatti, ebbe a sporgere il giorno successivo, presso un commissariato di polizia italiana, denuncia querela affermando di aver subito una violenza sessuale in strada, nei pressi del confine italiano, ad opera di due extra comunitari di colore, che aveva già visto in passato aggirarsi nei pressi della zona indicata. Dopo cinque giorni, tuttavia, risultando assolutamente inverosimile, per le modalità ed i luoghi descritti, il racconto della Mevia, la polizia giudiziaria la invitava presso i propri uffici per contestare tale situazione ed ottenere chiarimenti. Così messa alle strette, Mevia dichiarava di aver mentito nella precedente denuncia querela per paura di possibili ritorsioni ad opera di Caio e Tizio, determinandosi, a questo punto, a sporgere una denuncia querela nei confronti di questi ultimi.

Mevia viene poi sentita, in tutte le fasi successive, quale testimone senza alcuna garanzia difensiva.

Il processo di primo grado, tuttavia, ha accertato che non vi fosse un accordo fra Caio e Tizio nel senso prospettato dalla pubblica accusa né che Tizio fosse a conoscenza dell'acquisto di sostanza stupefacente da parte di Caio.

Allo stesso qual tempo, nel corso del dibattimento, sentito in esame, Tizio non ebbe a negare che in territorio elvetico, durante il previsto incontro di affari, Caio esibì la sostanza stupefacente che, a questo punto, venne assunta volontariamente da tutti i presenti, compresa Mevia e che, solo allora e sotto l'effetto di questa, nella specie cocaina, i tre consumarono ripetuti rapporti sessuali.

Mevia, invece, sostenne in dibattimento, sulla scia della seconda denuncia querela presentata, di essere stata drogata inconsapevolmente mediante l'artificio consistito nell'averle somministrato una bevanda, spacciata per acqua durante la riunione, contenete invece sostanze stupefacenti che le fecero perdere coscienza e che, in tale stato, subì ad opera dei due soggetti violenza sessuale.

Il Tribunale di primo grado dichiarava la propria giurisdizione *ex art. 6, comma 2, c.p.* (non potendosi applicare né l'art. 9, comma 3, né l'art. 10, comma 2, c.p., non essendo stata presentata la prevista richiesta del Ministro di Giustizia trattandosi di reati comuni commessi all'estero contro un cittadino straniero), ritenendo integrata la circostanza per cui, in relazione all'acquisto della sostanza stupefacente in Italia da parte del Caio, potesse dirsi che una parte dell'azione era avvenuta in territorio italiano.

Il Tribunale, poi, riteneva utilizzabili probatoriamente le dichiarazioni di Mevia quale testimone, considerando che la prima denuncia querela, benché falsa e, dunque, integrante un possibile delitto di calunnia e/o simulazione di reato, non comportasse in ogni caso l'applicazione dell'art. 63 comma 2 c.p.p. e che, conseguentemente, vi fosse la necessità di ascoltarla, nelle fasi successive, con le garanzie previste dalla legge.

Per tale via, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, fra l'altro configgenti con la ricostruzione data da Tizio, lo stesso veniva condannato, in concorso con Caio, esclusa ogni circostanza attenuante in relazione alla gravità del fatto, alla pena complessiva di anni 8 di reclusione.

Il frequentatore, assunte le vesti del legale di Tizio, proponga motivato atto di impugnazione avverso la decisione del Tribunale, avendo particolare riferimento alla questione di giurisdizione *ex art. 6, comma 2, c.p.* nonché alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni di Mevia *ex art. 63, comma 2, c.p.p.*


PARERE DI DIRITTO PENALE

Tizio, giovane disoccupato, partecipa -nell'anno 2006- ad un concorso bandito da una struttura ospedaliera pubblica per l'assunzione di n. 5 infermieri professionali, predisponendo e producendo -a tal fine- un falso diploma specialistico.

Essendo risultato vincitore del concorso, Tizio viene assunto nel pubblico impiego e nel mese di gennaio del 2007 -dopo aver seguito privatamente un corso per l'apprendimento delle tecniche infermieristiche- prende servizio presso la struttura, cominciando a svolgere le proprie mansioni e percependo mensilmente la retribuzione prevista.


Il rapporto lavorativo prosegue regolarmente nel corso degli anni, ma il 20 giugno del 2012 Tizio riceve dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un avviso di conclusione delle indagini preliminari, nel quale sono riportate le imputazioni di truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma II, n. 1 c.p.) e di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).

Tizio si rivolge immediatamente ad un legale: lo specializzando, assume le vesti dell'avvocato di Tizio, rediga parere motivato, illustrando gli istituti giuridici e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Rossi', written in a cursive style.


TEMA DI DIRITTO PENALE

Il difetto di organizzazione nelle strutture complesse: *culpa in eligendo* o *in vigilando* del datore di lavoro, come forme di cooperazione nel delitto colposo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. M.', is located on the right side of the page.

TEMA DI DIRITTO PENALE

Il difetto di organizzazione nelle strutture complesse: *culpa in eligendo* o *in vigilando* del datore di lavoro, come forme di cooperazione nel delitto colposo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Man', written in a cursive style.